



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 maggio 2026

DELIBERAZIONE

Comune di Montano Lucino (CO) rendiconti degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. SEZAUT/8/2023/INPR, SEZAUT/8/2024/INPR e SEZAUT/8/2025/INPR recanti le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconti della gestione 2022– 2023 e 2024 ed i relativi questionari;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Montano Lucino (CO), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra menzionate;

VISTI gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo (prot. Cdc n. 3662 del 13/04/2026);

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot. Cdc 5584 del 8 maggio 2026) e l'ordinanza presidenziale n. 181 del 11 maggio 2026 con cui è stata convocata l'adunanza pubblica fissata per il giorno 20 maggio 2026;

VISTA la memoria depositata dal Comune di Montano Lucino (prot. Cdc n. 6552-6556 del 15 maggio 2026) in preparazione dell'adunanza pubblica;

UDITI in qualità di rappresentanti dell'Ente: il Sindaco Silvio Aiello, il Segretario comunale Giampaolo Zarcone, la Responsabile del Servizio Finanziario Graziano Cinzia e il Revisore della società Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l. Invernizzi Elena;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi;

PREMESSO IN FATTO

Nell'ambito dell'attività di controllo la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Montano Lucino (CO), un comune di 5.472 abitanti al 01.01.2026 (dati Istat).

Il controllo ha riguardato i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi dal 2022-2024, i dati presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP), nel sistema Con.Te. nonché quelli ricavati da altre banche dati disponibili (Finanza locale del Ministero dell'interno e Dipartimento del Tesoro per gli organismi partecipati), da cui sono emersi diversi profili di criticità della gestione finanziaria, che hanno richiesto un approfondimento istruttorio.

L'esame della documentazione ha evidenziato la situazione contabile e finanziaria del Comune di Montano Lucino (CO), come emerge dai dati seguenti:

Tabella 1 - Equilibri di bilancio

Equilibrio di bilancio	2022	2023	2024
Risultato di competenza (W1)	2.451.154,67	1.776.982,83	1.555.809,97
Equilibrio di bilancio (W2)	662.867,40	534.809,62	636.821,47
Equilibrio complessivo (W3)	662.867,40	852.818,71	702.827,26

Fonte: Banca dati BDAP 2022-2024. Elaborazione Corte dei conti.

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1, ovvero la differenza tra tutte le entrate e le spese di competenza) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2, ottenuto sottraendo a W1 le risorse con vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo (W3, ottenuto sommando a W2 le variazioni degli accantonamenti - in più o in meno - a vario titolo effettuati in sede di rendiconto) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in relazione al risultato di amministrazione.

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato, il Comune ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza (W1) positivo per gli esercizi dal 2022 al 2024, in conformità con le disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della legge n. 145/2018, nonché con quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n.3 del 14 febbraio 2019, nonché di un risultato positivo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto concerne il risultato di amministrazione, si riporta il prospetto per gli anni oggetto dell'analisi.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

Anno 2022	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
Fondo di cassa al 31/12			5.539.296,34
Residui attivi			1.998.327,39
di cui del Titolo I e del Titolo III EP	1.055.570,76	942.756,63	
Residui passivi	82.173,75	1.067.863,23	1.150.036,98
FPV per spese correnti			333.474,37
FPV per spese in conto capitale			1.493.120,38
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			4.560.992,00
Anno 2023	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
Fondo di cassa al 31/12			4.867.694,85
Residui attivi			2.507.609,64
di cui del Titolo I e del Titolo III EP	989.571,38	1.518.038,26	
Residui passivi	79.054,85	741.102,56	820.157,41
FPV per spese correnti			255.849,68
FPV per spese in conto capitale			1.112.128,75
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			5.187.168,65
Anno 2024	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
Fondo di cassa al 31/12			5.636.180,67
Residui attivi			2.652.414,6
di cui del Titolo I e del Titolo III EP	877.122,65	1.775.291,95	
Residui passivi	78.110,2	1.029.278,6	1.107.388,8
FPV per spese correnti			120.731,37
FPV per spese in conto capitale			1.628.677,57
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			5.431.797,53

Fonte: Banca dati BDAP 2022-2024. Elaborazione Corte dei conti

Si rappresenta, inoltre, la composizione del risultato di amministrazione nella seguente tabella:

Tabella 3 - Composizione del risultato di amministrazione

	2022	2023	2024
Risultato d'amministrazione (A)	4.560.992,00	5.187.168,65	5.431.797,53
Parte accantonata (B)	778.638,74	626.647,65	795.581,28
di cui FCDE	617.374,30	573.828,65	784.157,07
Parte vincolata (C)	1.898.176,45	1.854.045,16	1.426.399,30
Parte destinata agli investimenti (D)	117.351,86	118.794,82	31.893,06
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.766.824,95	2.587.681,02	3.177.923,89

Fonte: Banca dati BDAP 2022-2024- elaborazione Corte dei conti.

Dall'esame dei dati tratti dalla BDAP, relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, emerge un risultato di amministrazione costantemente positivo, con un andamento complessivamente crescente.

All'interno di tale componente, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta una quota rilevante. Il fondo si attesta su livelli elevati, ritenuti congrui rispetto al profilo di rischio della riscossione delle entrate, tenuto conto delle verifiche effettuate sulle poste incluse ed escluse, nonché delle difficoltà di riscossione di seguito illustrate.

La parte vincolata del risultato di amministrazione si riduce nel corso degli anni esaminati. La parte destinata agli investimenti risulta sostanzialmente stabile tra il 2022 e il 2023, mentre nel 2024 evidenzia una sensibile contrazione, attestandosi a € 31.893,06.

Particolarmente significativo è l'andamento della parte disponibile, che costituisce un indicatore della reale capacità di manovra finanziaria dell'ente. Essa aumenta in maniera rilevante nel triennio considerato, passando da circa 1,7 milioni nel 2022 a 3,2 milioni nel 2024. Tale crescita testimonia un progressivo miglioramento degli equilibri complessivi di bilancio e una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse. Nel complesso, i dati evidenziano una gestione finanziaria prudente, caratterizzata da un adeguato livello di accantonamenti, da una riduzione delle risorse vincolate e da un significativo incremento della quota disponibile, elementi che concorrono a delineare una situazione di equilibrio strutturale e di rafforzamento della solidità finanziaria del Comune nel periodo 2022-2024. L'Ente ha dato puntualmente riscontro all'attività istruttoria di questa Sezione svolta per acquisire informazioni e chiarimenti sulla rendicontazione degli esercizi oggetto del controllo.

Alla luce dei chiarimenti forniti, appare necessario osservare quanto segue.

1. Andamento della cassa vincolata

Dall'analisi dei documenti si osserva un importo crescente del Fondo cassa al 31/12 nell'ultimo quinquennio, come evidenziato nella seguente tabella:

Tabella 4 - Andamento di cassa

Esercizio	2022	2023	2024
Fondo cassa al 31/12	5.539.296,34	4.867.694,85	5.636.180,67
di cui cassa vincolata	-86.783,890,00	-289.686,96	-921.735,63

Fonte: Elaborazione della Cdc sulla base dei dati delle Relazioni del Revisore dal 2022 al 2024.

Dalla tabella emerge come la cassa vincolata registri un saldo negativo negli esercizi dal 2022 al 2024. Nel riscontro istruttorio, il Responsabile del servizio finanziario riferisce che tale segno è riconducibile all'anticipazione, da parte del Comune, di spese finanziate da entrate vincolate, in larga parte correlate a contributi soggetti a rendicontazione, e più in dettaglio: *“La cassa vincolata non risulta valorizzata in quanto il Comune ha dovuto anticipare con*

risorse proprie molte spese finanziate da entrate vincolate e destinate, in quanto legate nella maggior parte dei casi a contributi a rendicontazione, tra cui le voci più consistenti sono relative ai trasferimenti statali di cui alla L. 160/19, alla L. 234/21 ed al PNRR (in particolare a titolo di contributo PNRR per asilo nido, ammontante ad un totale di 1.051.504,00, il Comune, ad oggi, ha anticipato quasi il 90% delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera, avendo ricevuto solo un acconto del 10% dallo Stato). Il finanziamento delle suddette spese con fondi di bilancio ha determinato un valore negativo della cassa vincolata al 31/12 di ciascun esercizio del triennio 2022/2024". Lo stesso Responsabile conclude che il finanziamento temporaneo di dette spese mediante fondi di bilancio determina un saldo "algebrico" negativo della cassa vincolata nei tre esercizi in esame, in particolare registrando un valore negativo di 921.735,63 euro al 31/12/2024 e che si prevede il rientro da valori negativi della cassa vincolata con l'incasso dei contributi a rendicontazione a fine 2026 a seguito della chiusura dei relativi CUP sul portale REGIS.

Dai documenti trasmessi emerge che l'Ente ha fatto ricorso alle risorse della cassa vincolata in modo sistematico e continuativo nel triennio 2022-2024, con il conseguente impatto sui saldi negativi al termine di ciascun esercizio.

Per meglio capire il *modus operandi* si prenda a riferimento il contributo a rendicontazione (CUP H85E22000050006) relativo al progetto finanziato nell'ambito dell'intervento PNRR M4C1I1.1-PIANO PER ASILI NIDO. Incrociando le informazioni riportate nella tavola relativa alla cassa vincolata trasmessa dal Responsabile finanziario con quanto risulta nella memoria del 15/5/2026 emerge quanto segue:

- nel 2023 non risulta alcun importo incassato, bensì un importo accertato in un capitolo di spesa in conto capitale pari a 1.051.504,00 euro, interamente impegnato come dalla normativa PNRR (d.l. n. 77/2021, art.15) che ha introdotto una deroga alla contabilità finanziaria potenziata, ovvero la possibilità di accertare e dunque impegnare immediatamente sul capitolo di spesa, nel momento della pubblicazione del decreto ministeriale con la ripartizione delle risorse ai comuni vincitori del bando), anche senza aver incassato, deroga concessa per accelerare l'avvio della realizzazione. L'importo viene erogato dal Ministero titolare o quale anticipazione fino al 10% (soglia incrementata al 30% con l'art. 11 co. 1 del d.l. n. 19/2024) oppure a rendicontazione di aver completato un determinato stadio dei lavori (SAL= stato di avanzamento dei lavori) o addirittura a saldo al completamento dei lavori alla presentazione della rendicontazione del progetto. Nonostante non sia stato incassato alcun importo

(l'anticipazione del 30% è stata incassata il 10/12/2024), vi è stato un pagamento di 346.996,33 su un capitolo di spesa in conto capitale. Dalla tavola relativa ai vincoli 2023 trasmessa nel riscontro istruttorio dal Responsabile finanziario risulta un importo di 346.996,33 euro prelevato dalla cassa vincolata del 2023. Tale importo corrisponde ad un pagamento effettuato dal Comune, senza avere ancora incassato né l'anticipazione né alcun contributo a rendicontazione dal Ministero titolare. Poiché le entrate nella cassa vincolata ammontavano a 213.010,06 euro, il solo importo di 346.996,33 euro ha determinato un saldo negativo.

- Nel 2024 sempre dalla tavola della cassa vincolata del Responsabile finanziario si registra un'entrata di 315.451,20 euro sul capitolo dello stesso CUP (relativa alla anticipazione del 30% incassata in data 12/10/2024, che non risulta dalla memoria trasmessa). Inoltre, dalla cassa vincolata lato uscite è presente un importo di 693.992,39 euro che corrisponde ad un pagamento effettuato in conto capitale. Anche in questo caso, sommando tutte le entrate e uscite dalla cassa vincolata si ottiene un saldo negativo.

Tale andamento evidenzia una gestione non corretta della cassa vincolata, in violazione dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria degli enti locali e delle regole di sana gestione finanziaria.

Innanzitutto, risultano inserite voci sia in uscita sia in entrata a cui non necessariamente corrispondono importi incassati: questo implica attingere ad altri finanziamenti presenti nella cassa vincolata che vengono così distorti alla loro finalità. Inoltre, qualora l'importo attinto non venga reintegrato almeno entro l'esercizio finanziario, si mette a rischio la finalità per cui è stato stanziato quello specifico importo. Il mancato reintegro della cassa vincolata entro la chiusura dell'esercizio finanziario, infatti, costituisce una irregolarità contabile ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL. Il reintegro, consistente nel riportare nella cassa vincolata gli importi eventualmente utilizzati per la copertura di spese diverse, deve avvenire necessariamente entro il 31 dicembre, mentre il suo mancato perfezionamento integra un utilizzo improprio di fondi a destinazione vincolata.

Tale gestione della cassa vincolata risulta ulteriormente censurabile se si considera che, al 31 dicembre 2024, l'Ente disponeva di una cassa libera pari a euro 5.636.180,67. Tale disponibilità rende ingiustificabile, sotto il profilo tecnico-contabile, il permanere di una cassa vincolata negativa per un importo superiore a euro 900.000, considerato che l'Ente:

- aveva la concreta possibilità di procedere al reintegro delle somme vincolate;

- ha omesso di farlo, consolidando un'irregolarità già manifestatasi negli esercizi precedenti;
- non ha rappresentato la reale situazione della cassa vincolata.

L'esigenza che le risorse vincolate presenti in cassa non vengano distolte dalla finalità loro attribuita, sia per previsione normativa sia per effetto di trasferimenti o prestiti, trova espresso fondamento nell'art. 195 del TUEL, il quale, pur ammettendo deroghe al vincolo di destinazione, le subordina al rispetto di stringenti limiti quantitativi e procedurali e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, richiede che le operazioni di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (deliberazione della Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). In coerenza con tale impianto, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL prevede che l'ordinativo di incasso rechi, tra le annotazioni obbligatorie, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*, mentre l'art. 185, comma 2, lettera i), stabilisce che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata è oggetto di specifica disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.6) di cui la Sezione raccomanda una scrupolosa applicazione da parte dell'Ente.

Si ritiene, infine, utile rammentare che, a seguito della conversione del d.l. n. 60/2024, che è intervenuto sugli artt. 180, 185 e 187 d.lgs. 267/2000, a partire dal 7 luglio 2024 rimangono vincolate per cassa, oltre che per competenza, *"esclusivamente le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e quelle derivanti da Trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, tra cui rientrano le risorse del PNRR, come confermato dal "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare MEF n. 29/2022"* (cfr. SRC Emilia Romagna n. 95/2024/VSG; n. 124/2024/VSG; SRC Lombardia 99/2025/PAR). La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali secondo la novella normativa è stata recepita dall'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 *"Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2025"* al paragrafo 10.1.

Nella sua memoria l'Ente riconosce che *"ai fini della cassa vincolata, ha considerato, per gli anni 2022 e 2023, le entrate derivanti da mutui, prestiti, contributi/trasferimenti aventi una specifica*

destinazione, sanzioni C.d.s. e permessi di costruire, mentre, dall'anno 2024, a seguito modifica normativa apportata dalla L. 95/2024 di conversione del D.L. 60/2024, la disciplina dei vincoli di cassa è stata limitata alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione." Inoltre che "il Comune, negli anni 2022-2023-2024, ha anticipato spese finanziate da contributi a rendicontazione per un totale ben più elevato rispetto alle entrate vincolate...

Quanto sopra, per un'impropria interpretazione, ha fatto sì che venissero escluse dal calcolo della cassa al 31/12 di ogni esercizio alcune entrate che, invece, dovevano essere mantenute a vincolo. Approfondendo la normativa, anche grazie alla nota istruttoria di Codesta Corte, è stato possibile ricostruire i vincoli di cui trattasi, con il seguente esito:

- cassa vincolata al 31/12/2022: € 8.216,11*
- cassa vincolata al 31/12/2023: € 128.205,16*
- cassa vincolata al 31/12/2024: € 51.839,34*

Tale situazione non ha comportato squilibri di gestione e non ha in alcun modo inficiato il risultato di amministrazione risultante dai rendiconti approvati, in considerazione della presenza di una cospicua giacenza di cassa al 31/12 di ogni esercizio e precisamente:

- cassa tesoreria al 31/12/2022: € 5.539.296,34*
- cassa tesoreria al 31/12/2023: € 4.867.694,85*
- cassa tesoreria al 31/12/2024: € 5.636.180,67*

In adunanza, i rappresentanti del Comune non hanno chiarito le ragioni per cui, in relazione ai contributi a rendicontazione del PNRR non incassati, a fronte di una cassa libera così importante sia stata utilizzata la cassa vincolata senza reintegrarla entro il successivo 31 dicembre.

Questa Sezione si è espressa al riguardo, affermando il principio che *"l'utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all'obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all'intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata".*(SCRL0M/99/2025/PAR).

La Sezione invita a determinare la cassa vincolata in conformità alle norme vigenti, con particolare riguardo alla competenza finanziaria, a partire dall'esercizio corrente: la corretta imputazione dei vincoli di destinazione alle entrate riscosse e la puntuale osservanza degli

stessi nella successiva gestione finanziaria assumono rilievo anche al fine di contenere il rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, tenuto conto che tale gestione può fisiologicamente estendersi su più esercizi finanziari.

2. Residui attivi e capacità di riscossione

La seguente tabella mostra l'andamento totale dei residui di Titolo I e III nel quinquennio:

Tabella 5 – Residui attivi (somma per titolo I e III)

	2022	2023	2024
EP	737.140,82	737.889,20	664.573,68
EC	666.644,32	1.057.785,30	825.497,05
TR	1.403.785,14	1.795.674,50	1.490.070,73

Fonte: dati BDAP dal 2022 al 2024

Nota: EP= residui da esercizi precedenti; EC= residui da esercizio di competenza; TR= totale residui

Si osserva, nel periodo considerato, un andamento non lineare nei residui attivi totali (TR), il cui importo passa da 1,4 milioni nel 2022 a 1,8 milioni nel 2023, registrando un incremento significativo, per poi ridursi a 1,5 milioni nel 2024, valore comunque superiore al 2022.

Analizzando le singole componenti, i residui provenienti da esercizi precedenti (EP) mostrano una sostanziale stabilità tra il 2022 e il 2023, mentre diminuiscono nel 2024: tale riduzione indica un miglioramento nella capacità di riscossione dei crediti pregressi nel corso dell'ultimo esercizio. I residui di competenza (EC), che incidono in misura rilevante sul totale, presentano una maggiore variabilità.

La tabella seguente riporta i residui attivi conservati distinti per Titolo e per anno di formazione:

Tabella 6 – Anzianità dei residui attivi

	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I	23.971,57 €	88.939,34 €	129.510,70 €	197.264,79 €	577.313,09 €	1.016.999,49 €
Titolo II	- €	- €	3.335,15 €	30,00 €	176.523,32 €	179.888,47 €
Titolo III	125.483,54 €	11.608,88 €	53.517,20 €	34.277,66 €	248.183,96 €	473.071,24 €
Titolo IV	38.079,09 €	41.000,00 €	25.000,00 €	76.575,13 €	764.492,39 €	945.146,61 €
Titolo V	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo VI	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo VII	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo IX	27.378,00 €	- €	1.035,36 €	116,24 €	8.779,19 €	37.308,79 €
Totali	214.912,20 €	141.548,22 €	212.398,41 €	308.263,82 €	1.775.291,95 €	2.652.414,60 €

Fonte: dati Relazione Questionario 2024

Nel 2024 i residui attivi provenienti da esercizi precedenti ammontano complessivamente a circa 2,65 milioni. La componente maggiormente rilevante è costituita dal Titolo I – Entrate tributarie, che presenta residui per complessivi € 1.016.999,49, concentrati soprattutto negli esercizi più recenti, con un andamento progressivamente crescente dal 2021 al 2024.

Rilevante anche il Titolo IV – Entrate in conto capitale, con residui pari a 945.146,61 €, con una quota significativa riferibile all'esercizio 2024.

Il Titolo III – Entrate extratributarie ammonta complessivamente a € 473.071,24, con importi distribuiti su tutte le annualità considerate, mentre il Titolo II presenta residui di entità più contenuta (€ 179.888,47).

Nel complesso, il dato mostra una presenza significativa di residui di lunga formazione, che richiede particolare attenzione sotto il profilo della capacità di riscossione e della corretta gestione dei crediti.

Dal riscontro istruttorio reso dall'Ente emerge che i residui precedenti all'esercizio 2021 del Titolo I sono riferiti prevalentemente a TARI e ad accertamenti IMU/TASI.

Per quanto riguarda la TARI, l'Ente precisa che l'accertamento è iscritto annualmente in bilancio per l'intero importo degli avvisi di pagamento emessi sulla base della banca dati aggiornata. Le somme non riscosse vengono iscritte a ruolo coattivo. L'attività di riscossione coattiva, in precedenza affidata a società esterna (incarico scaduto il 31/12/2024), verrà gestita internamente dall'Area Finanziaria, al fine di intensificare le azioni di recupero, incluse le annualità più recenti. Inoltre, si legge ancora che negli ultimi esercizi il Comune ha effettuato controlli e accertamenti che hanno determinato un incremento dei residui attivi. Nel corso del 2024 è stato riscosso circa il 54% dei residui iniziali ante 2021 di Titolo I. Per quanto riguarda gli accertamenti di IMU e TASI il Comune procede all'iscrizione in bilancio dopo la scadenza dei termini per eventuali ricorsi e, in caso di mancato pagamento, vengono indirizzati alla riscossione coattiva.

In base a quanto comunicato i residui del Titolo III riguardano principalmente:

- il servizio idrico integrato, gestito in economia dal Comune fino al 30/11/2020, per il quale sono in corso procedure di riscossione coattiva; nel 2024 è stato incassato circa il 17% dei residui iniziali ante 2021;
- le sanzioni per violazioni al Codice della strada, caratterizzate strutturalmente da difficoltà di riscossione; nel 2024 è stato incassato circa il 29% dei residui iniziali ante 2021.

L'Ente evidenzia, inoltre, che in sede di riaccertamento ordinario vengono annualmente eliminati i residui risalenti al quinto anno antecedente, pur proseguendo le azioni di recupero, e che il FCDE viene costantemente aggiornato nel bilancio e nell'avanzo di amministrazione.

La tabella seguente illustra la capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente distinguendo tra riscossione in conto competenza e in conto residui:

Tabella 7 – Percentuale di riscossione su residui attivi

	c/competenza su accertato			c/residui su residui iniziali		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Titolo I	91,07	79,78	85,53	34,89	38,76	51,93
Titolo III	62,66	61,33	74,51	35,02	44,90	65,78

Fonte: elaborazione della Cdc sulla base dei dati BDAP

Per quanto riguarda la riscossione in conto competenza, il Titolo I mostra livelli generalmente elevati, con una flessione nel 2023 e un recupero nel 2024, attestandosi all'85,53%, valore indicativo di una buona capacità di incasso delle entrate accertate. Il Titolo III, pur evidenziando percentuali più contenute, registra un miglioramento significativo nel 2024, raggiungendo il 74,51%, dopo due esercizi sostanzialmente stabili.

Sul versante della riscossione in conto residui, si rileva un progressivo rafforzamento della capacità di recupero per entrambi i titoli. In particolare, il Titolo I passa dal 34,89% del 2022 al 51,93% del 2024, mentre il Titolo III mostra un incremento ancora più marcato, dal 35,02% al 65,78% nello stesso periodo.

Nel complesso, i dati evidenziano segnali di miglioramento nella gestione della riscossione, soprattutto con riferimento ai residui, permanendo tuttavia difficoltà nella riscossione in c/residui – in particolare sulle entrate proprie di Titolo I.

Sul punto, è doveroso ricordare, che il Comune, durante la gestione, è tenuto a svolgere un'attenta valutazione della scelta se mantenere nel proprio bilancio i residui risalenti nel tempo, fin dalle operazioni di riaccertamento ordinario, avendo cura di verificare la sopravvivenza del titolo giuridico ad essi sotteso. La situazione finanziaria non deve indurre, infatti, a ritenere che basti attivare la neutralizzazione prevista nel FCDE. Il mantenimento dei residui più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'Ente. Come già evidenziato da questa Sezione, infatti, *“l'Ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso*

anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio" (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 11/2015/PRSE). Questo, da un lato per evitare di sovrastimare il risultato di amministrazione con residui attivi di difficile esazione, quand'anche neutralizzati attraverso adeguato accantonamento a FCDE, e d'altro lato, al fine di evitare di ingenerare la convinzione che una dilazione o un'inerzia nel pagare le somme dovute all'erario sia "premiata" con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione.

Alla luce dei dati esposti e delle informazioni fornite, la Sezione prende atto delle criticità nella riscossione, in particolare delle entrate tributarie, nonché della presenza di un ammontare significativo di residui di esercizi precedenti.

Tuttavia, rileva anche segnali positivi connessi all'intensificazione delle attività di recupero, ai risultati conseguiti in termini di riscossioni nel corso del 2024, a un riaccertamento ordinario in cui vengono eliminati i residui risalenti al quinto anno antecedente e alla volontà dell'Ente di riportare all'interno la gestione della riscossione coattiva, al fine di rendere più efficace l'azione di recupero dei crediti.

La Corte richiama comunque Il Comune alla necessità di proseguire e consolidare le azioni intraprese, monitorando costantemente l'effettiva esigibilità dei crediti, mantenendo congruo l'accantonamento al FCDE e riducendo progressivamente il peso dei residui più risalenti, al fine di garantire l'attendibilità dei risultati di amministrazione e l'equilibrio complessivo della gestione finanziaria.

3. Residui di titolo IV

Con riferimento all'esame del Titolo IV delle entrate, l'esame istruttorio ha rilevato che nel triennio 2022-2024, rispetto alle previsioni iniziali, nel prospetto BDAP "*Riepilogo entrate per titolo*", alla colonna "*maggiori o minori entrate di competenza*", è stata registrata una significativa riduzione degli stanziamenti, pari a € 2.805.965,78 per l'esercizio 2022 e a € 658.199,01 per l'esercizio 2023, rendendo necessario acquisire chiarimenti in ordine alle ragioni di tali scostamenti.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha chiarito che le variazioni rilevate (riferite agli esercizi 2023 e 2024) sono riconducibili, in primo luogo, a contributi statali richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018, ritenuti ammissibili ma non assegnati. In particolare, € 300.000,00 afferiscono a un contributo richiesto per la sistemazione della sponda idrografica sinistra del fiume Seveso lungo via Montale, mentre € 1.000.000,00 a un contributo richiesto per interventi di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico di Villa Carabba. La restante parte della riduzione è attribuita prevalentemente al contributo PNRR per la realizzazione di un nuovo asilo nido, di cui si è detto nel paragrafo relativo alla cassa vincolata, che, pur essendo stato concesso e accertato, è stato successivamente reimputato a esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

La Corte prende atto delle spiegazioni fornite dall'Ente e della riconducibilità delle variazioni rilevate a mancati trasferimenti e a operazioni di reimputazione contabile; richiama tuttavia l'attenzione sull'esigenza di assicurare una puntuale e prudente formulazione delle previsioni di entrata, soprattutto con riferimento ai contributi in conto capitale, il cui effettivo perfezionamento è spesso subordinato a procedure e tempistiche non sempre prevedibili. Si raccomanda pertanto all'Amministrazione di proseguire nel monitoraggio dell'iter dei finanziamenti richiesti e concessi, garantendo un costante allineamento tra programmazione, gestione e rendicontazione, al fine di preservare l'attendibilità delle previsioni di bilancio e la corretta rappresentazione degli equilibri finanziari.

4. Contrasto all'evasione

L'attività di recupero dell'evasione tributaria, misurata quale percentuale dell'incassato su accertato nei Questionari consuntivi relativi al periodo 2022 – 2024, viene rappresentata nella seguente tabella:

Tabella 8 – Andamento del contrasto all'evasione

	2022	2023	2024
Accertato	165.545,01	193.300,02	731.933,40
Incassato	69.203,00	78.918,21	488.482,15
% inc./ Acc.	41,80	40,82	66,74

Fonte: Questionari rendiconti 2022 - 2024

Dai dati si evince una bassa capacità di recupero di quanto accertato per le annualità 2022 e 2023, in miglioramento nel 2024. Nel riscontro istruttorio il Responsabile dei servizi finanziari riferisce che le somme accertate nei bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono state iscritte in bilancio una volta decorso il termine per la proposizione di eventuali ricorsi, risultando così fondate su atti esecutivi. Gli importi non ancora riscossi sono stati avviati alle procedure di riscossione coattiva. Viene inoltre precisato che alla data del 31/12/2025, l'ammontare complessivo dei residui attivi ancora in essere relativi alle suddette annualità risulta pari a € 313.361,91, a seguito di riscossioni intervenute per € 140.813,16. Si legge ancora nel riscontro istruttorio che nel corso dell'esercizio 2026 sono stati inoltre incassati

ulteriori € 6.389,83. Infine, il Comune provvederà alla gestione diretta della riscossione coattiva, estendendo tale procedura anche agli importi non ancora affidati. Infine, il Responsabile dei servizi finanziari conferma, la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nel rispetto della normativa vigente.

La Sezione rammenta che un'efficiente e ordinata attività di riscossione delle somme dovute incide sull'ammontare di risorse a disposizione dell'Ente, che ha il dovere istituzionale di amministrarle a favore dei cittadini, in forma di servizi.

Pertanto, nonostante i dati di riscontro sottolineino la continuità e l'efficacia dell'attività svolta in materia di recupero delle entrate, la Sezione invita l'Ente a continuare nelle misure intraprese e a monitorare l'attività, affinché tutte le risorse accertate siano effettivamente riscosse e rientrino nella propria disponibilità di spesa.

5. Riscossioni sanzioni violazione codice della strada

Dall'esame dei questionari relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 è emersa una significativa difficoltà nella riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, con percentuali di incasso sull'accertato estremamente contenute (pari allo 0,60% per il 2022, allo 0,21% per il 2023 e al 22,10% per il 2024), tali da evidenziare una persistente problematicità dell'Ente nel trasformare gli accertamenti in entrate disponibili.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha rappresentato che nel corso del triennio considerato la riscossione delle sanzioni è stata interessata dal passaggio dal tradizionale sistema di pagamento mediante bollettino di conto corrente postale alla piattaforma PagoPA, transizione che ha comportato rilevanti problematiche operative, in particolare con riferimento all'aggancio automatico dei versamenti e alla loro tempestiva regolarizzazione ai fini contabili. L'Amministrazione ha tuttavia evidenziato che tali criticità risultano superate, come dimostrato dal miglioramento delle percentuali di riscossione per le annualità 2022 e 2023, rispettivamente pari al 73% e al 75%, mentre per l'anno 2024, ancora in corso di riscossione, la percentuale si attesta al 31%. Dal riscontro si legge, inoltre, che gli importi residui non riscossi sono stati sottoposti a procedure di riscossione coattiva e risultano considerati nell'accantonamento al FCDE.

La Corte, prende atto delle difficoltà operative segnalate e delle misure correttive avviate dall'Ente, richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare una gestione efficace e continuativa delle entrate derivanti da sanzioni amministrative, le quali costituiscono risorse proprie destinate al finanziamento dei servizi pubblici. Si raccomanda pertanto di

proseguire nel rafforzamento delle attività di riscossione ordinaria e coattiva, monitorandone costantemente gli esiti, al fine di garantire che le somme legittimamente accertate siano effettivamente riscosse e rese disponibili per la capacità di spesa dell'Amministrazione.

6. Fondo passività potenziali

Nell'ambito dell'attività istruttoria, è emerso che nel rendiconto dell'esercizio 2022 l'Ente ha proceduto all'accantonamento di un Fondo rischi per passività potenziali di importo pari a € 140.459,44, successivamente ridotto nel rendiconto 2023 e integralmente svincolato nel rendiconto 2024.

In sede di riscontro istruttorio, il Comune ha rappresentato che il fondo al 31/12/2022 era stato costituito, da un lato, a copertura di potenziali contenziosi relativi all'applicazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, connessi alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, e, dall'altro, a fronte del ricorso promosso nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Successivamente, in sede di rendiconto 2023, l'accantonamento è stato rideterminato in € 20.000,00, in quanto l'Ente riferisce di aver svincolato la quota relativa all'imposta sulla pubblicità per intervenuta prescrizione delle annualità interessate, nonché quella afferente al contenzioso con il G.S.E., conclusosi favorevolmente con l'accoglimento delle istanze del Comune. Le residue quote accantonate, riferite prevalentemente a ulteriori potenziali contenziosi, sono state svincolate dal Comune nel rendiconto 2024, a seguito di attestazione di assenza di contenziosi da parte dei Responsabili di Area.

La Sezione, preso atto delle motivazioni fornite e delle circostanze rappresentate, raccomanda al Comune di mantenere un adeguato sistema di monitoraggio delle passività potenziali, assicurando che eventuali nuovi rischi siano prontamente valutati e, ove necessario, correttamente accantonati nel Fondo passività potenziali, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e garantire una sana gestione finanziaria.

7. Assunzione di personale

Dalla ricostruzione fornita nel riscontro istruttorio emerge che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, l'Ente ha proceduto all'assunzione di due nuove unità di personale (un istruttore amministrativo sociale e un assistente sociale), mentre le restanti operazioni hanno riguardato sostituzioni o trasformazioni di posizioni già esistenti. Tale andamento ha comportato un incremento del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (21,10%), che, tuttavia, si mantiene al di sotto del valore soglia di riferimento

(26,90%), evidenziando il rispetto degli equilibri di bilancio e la sostenibilità della spesa di personale nel quadro complessivo della gestione finanziaria comunale.

8. PNRR - contabilizzazione contributi a rendicontazione del PNRR

Da una verifica su dati REGIS il Comune risulta essere soggetto attuatore di n. 13 progetti di cui n. 12 finanziati con risorse PNRR e n. 1 con PNC. Dei n. 13 progetti, n. 10 risultano conclusi mentre n. 3 risultano in corso, come da tabella seguente

Tabella 9 - Progetti PNRR

CUP	Titolo Progetto	Misura	Finanziamento PNRR	Importo Pagamenti	Trasferimenti Erogati	Importo Rendicontato	Importo Rendicontato Ammesso	Stato
H85E22000050006	Nuovo asilo nido	M4C1I1.1 - Piano asili nido e scuole dell'infanzia	1.051.504,00	1.097.275,65	315.451,20	0,00	0,00	concluso
H81F22000450006	1.4.1cf427	M1C1I1.4.1 - Esperienza dei cittadini - M1C1I1.2 -	155.234,00	155.234,00	155.234,00	0,00	0,00	concluso
H81C22000140006	1.2. ab.cloud	Abilitazione al cloud per le PA locali	121.992,00	121.992,00	121.992,00	121.992,00	121.992,00	concluso
H81F22000750006	1.4.3 - pagoc_f427	M1C1I1.4.3 - PagoPA e applicazione "IO"	39.422,00	39.422,00	39.422,00	39.422,00	0,00	concluso
H44J26000020006	Comune di Montano Lucino	M1C1I2.3.2 - formazione strategica della forza lavoro	32.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	in corso
H81F22004010006	1.4.5c_f427	M1C1I1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	32.589,00	32.589,00	32.589,00	32.589,00	32.589,00	concluso
H51F22007370006	1.3.1c_f427	M1C1I1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	20.344,00	concluso
H81F22001060006	1.4.3 - app c_f427	M1C1I1.4.3 - PagoPA e applicazione "IO"	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	concluso
H81F22000000006	1.4.4c_f427	M1C1I1.4.4 - piattaforme (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	concluso
H51F25001420006	2.2.3c_f427	M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	10.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	in corso
H51F24003590006	1.4.4c_f427	M1C1I1.4.4 - piattaforme (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	8.979,20	8.979,20	8.979,20	0,00	0,00	concluso
H41J25000360006	1.3.1c_f427Comune di Montano Lucino	M1C1I1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	4.326,40	4.326,40	4.326,40	0,00	0,00	concluso
H81F25000050006	2.2.3c_f427	M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	3.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	in corso
Totale			1.512.282,36	1.511.312,25	729.487,80	245.497,00	188.925,00	

Fonte: Estrazione dati dalla piattaforma REGIS

In sede istruttoria sono stati richiesti aggiornamenti in merito alla rendicontazione dell'intervento relativo all'intervento M4C1I1.1 realizzazione di un asilo nido (CUP

H85E22000050006) finanziato con fondi PNRR per € 1.051.504,00, evidenziando che dalle scritture contabili risultava un'anticipazione pari a € 315.451,20 incassata al 10/12/2024 (non presente nella tabella trasmessa con la memoria nell'Allegato - PUNTO 2) e un residuo attivo all'1/1/2024 di euro 809.658,07 dall'Allegato m) in BDAP, ancor prima di aver presentato la rendicontazione dell'intervento, successivamente ridotto a € 693.992,39 nel 31/12/2024. A fronte della richiesta di chiarimenti, i rappresentanti dell'Ente in adunanza hanno riferito che sul CUP, l'Ente ha incassato ad ottobre 2024 un'anticipazione pari al 30% del valore complessivo dell'opera; essendo terminati i lavori, hanno presentato la rendicontazione tramite la piattaforma REGIS e Scuola Futura e hanno ricevuto un rimborso pari al 60% del totale del finanziamento in data 19 maggio 2026. Manca, dunque, solo l'incasso dell'ultimo saldo pari al 10% del totale, al termine delle certificazioni.

Dunque l'inserimento dell'importo tra i residui attivi nella fase che precede la rendicontazione, contrasta con i principi contabili dei contributi a rendicontazione: il Comune non può considerarsi creditore nei confronti del Ministero, prima di aver presentato la rendicontazione del progetto.

In merito alla variazione in diminuzione di € 115.665,68, il Comune ha chiarito che la stessa deriva da operazioni contabili: € 10.515,28 riguardano residui PNRR non ancora pagati al 01/01/2024 e reimputati all'esercizio successivo, mentre € 105.150,40 si riferiscono a un finanziamento inizialmente assegnato sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), successivamente non confermato e definitivamente escluso a seguito di chiarimenti con il MEF. Tale quota è stata quindi coperta con risorse proprie dell'Ente e imputata su diverso capitolo di bilancio.

Si richiama, dunque, l'attenzione dell'Ente sulla corretta contabilizzazione dei contributi PNRR, che devono essere gestiti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. In particolare, gli accertamenti in entrata devono riflettere il diritto certo dell'Ente a ricevere il contributo, mentre solo le eventuali quote già rendicontate e non ancora rimborsate dal Ministero possono essere iscritte come residui attivi. È fondamentale assicurare una piena coerenza tra accertamenti di entrata e impegni di spesa, nonché una chiara distinzione tra le risorse PNRR e quelle eventualmente integrate con fondi propri. In tale prospettiva, la scelta dell'Ente di coprire con risorse proprie la quota di € 105.150,40 derivante dalla mancata conferma del finanziamento statale appare corretta dal punto di vista contabile, così come quella di usare apposito capitolo che permetta una puntuale evidenziazione nei documenti di bilancio e nei flussi di monitoraggio. Ciò al fine di evitare

commistioni tra fonti di finanziamento, garantire trasparenza e assicurare che la rendicontazione complessiva dell'intervento rifletta chiaramente l'effettiva origine dei fondi e lo stato dei residui PNRR.

Permangono, tuttavia, profili di criticità connessi allo stato della rendicontazione. In particolare, alla data odierna non risulta ancora rendicontato alcun importo relativo all'intervento dell'asilo, nonostante sulla piattaforma Regis risultino caricati documenti attestanti la conclusione dei lavori alla data del 5 dicembre 2024 e, al contempo, una proroga del termine di ultimazione al 24 aprile 2025; inoltre, la fase di collaudo non risulta ancora valorizzata. Tale situazione evidenzia un disallineamento tra avanzamento fisico e avanzamento procedurale-amministrativo dell'intervento, con possibili riflessi negativi sull'erogazione delle risorse.

Infine, nel momento in cui i lavori sono terminati è importante che l'Ente proceda speditamente con la rendicontazione. La Corte richiama l'attenzione sul rispetto delle tempistiche del PNRR, la cui scadenza ultima per la realizzazione è il 30 giugno mentre per la rendicontazione degli interventi è fissata al 31 agosto 2026, come chiarito dalla circolare n. 22 del MEF del 19 settembre 2025. Ne discende la necessità che l'Ente proceda con la massima sollecitudine sia al completamento degli adempimenti tecnici (in particolare il collaudo), sia all'aggiornamento della piattaforma Regis e alla tempestiva rendicontazione delle spese sostenute, assicurando la piena coerenza tra lo stato effettivo dell'opera, la documentazione caricata e i dati contabili. In difetto, potrebbero emergere criticità ai fini del conseguimento degli obiettivi e del mantenimento del finanziamento.

9. Organismi partecipati

Sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 22 dicembre 2025 (ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017), trasmessa dall'Ente in data 5 febbraio 2026, la Sezione ha potuto verificare la situazione delle partecipazioni societarie in capo al Comune:

Tabella 9 – Partecipazioni dirette del Comune di Montano Lucino

Partecipata	Quote di partecipazione	Attività svolta	Esito della rilevazione	Note
Como Acqua S.r.l.	0,898%	Attività produttive di beni e servizi	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione	La società' ha per oggetto prevalente la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato
Farmacia Comunale e Servizi SRL	100%	Attività produttive di beni e servizi	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione	Farmacia, commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici

Azienda Sociale Comasca e Lariana	3,8%	Altre attività di assistenza sociale non residenziale	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione	Azienda Speciale
Consorzio Impegno Sociale	8,8%	Servizi di assistenza sociale residenziale	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione	Consorzio

Fonte: Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 5 febbraio 2026 (prot. Cdc. n. 1568) e sito istituzionale Ministero Economie Finanze - Portale Tesoro

In sede di esame istruttorio, con riferimento a quanto dichiarato nel Questionario 2024, è stato richiesto all'Ente di chiarire se la situazione relativa alla doppia asseverazione delle note informative di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 poteva ritenersi, allo stato, regolarizzata per tutte le società partecipate.

Nel riscontro istruttorio, il Comune ha precisato che le società partecipate che non presentano la doppia asseverazione in sede di rendiconto sono Como Acqua S.r.l. e l'Azienda Sociale Comasca e Lariana. In particolare, per quanto riguarda Como Acqua S.r.l., l'Ente ha riferito che la società, pur trasmettendo i dati relativi ai crediti e debiti al 31 dicembre dell'esercizio precedente, non invia la relativa dichiarazione asseverata dai Revisori prima dell'approvazione formale del proprio bilancio da parte dell'assemblea dei soci; una volta intervenuta tale approvazione, l'asseverazione viene regolarmente trasmessa al Comune. L'Amministrazione ha inoltre evidenziato che, con riferimento ai bilanci 2022, 2023 e 2024, la situazione risulta ad oggi regolare. Con riferimento all'Azienda Sociale Comasca e Lariana, il Comune ha rappresentato di richiedere annualmente in modo formale i dati relativi ai crediti e debiti al 31 dicembre, ricevendo tuttavia riscontro negativo in ragione del mancato perfezionamento dell'iter di approvazione del bilancio dell'azienda, senza che successivamente pervenga la documentazione asseverata. Alla data del 31/12/2024, sulla scorta dei chiarimenti ricevuti, nel bilancio comunale risultano iscritti esclusivamente residui passivi derivanti dal contratto di servizio in essere con l'azienda, asseverati dal Revisore dei conti del Comune.

La Corte prende atto delle precisazioni fornite e della regolarizzazione intervenuta nei rapporti con Como Acqua S.r.l.; tuttavia, richiama l'attenzione sull'obbligo di assicurare, in modo sistematico e completo, il rispetto della disciplina sulla doppia asseverazione delle posizioni creditorie e debitorie nei confronti delle società partecipate, quale garanzia fondamentale di un bilancio chiaro e attendibile. Si invita pertanto l'Amministrazione a proseguire nell'azione di sollecito e coordinamento nei confronti delle partecipate, affinché le note informative previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011 siano corredate, da tutte le

asseverazioni richieste, riducendo il rischio di disallineamenti contabili e rafforzando la correttezza della rappresentazione finanziaria dei rapporti fra l'ente e le società partecipate.

10. Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l.

Come visto nel precedente paragrafo, il Comune è socio unico al 100% della Farmacia Comunale e Servizi S.r.l. Dall'esame della documentazione è emerso che il Comune ha concesso una fideiussione a favore della Farmacia Comunale a garanzia di un mutuo di 900.000,00 euro contratto nel 2009 per la costruzione di un immobile nuovo su un'area di proprietà del Comune. Successivamente, nel 2023, la Farmacia ha contratto un ulteriore mutuo chirografario di 500.000,00 euro, questa volta senza garanzie dal Comune, per lavori di ampliamento dell'importo complessivo di 850.000,00 euro, finanziando la differenza con la propria liquidità per 350.000,00 euro.

Alla luce di tali elementi, la Sezione ha richiesto all'Ente una serie di approfondimenti istruttori, tra cui: una relazione illustrativa del piano economico-finanziario pluriennale dell'investimento, un'analisi del fabbisogno sanitario locale, una distinzione tra le quote di investimento funzionali all'erogazione di servizi sanitari e quelle riconducibili a finalità commerciali o sociali, una relazione di congruità tecnico-economica dei costi sostenuti e una valutazione dell'impatto dell'operazione sugli equilibri del bilancio comunale, con particolare riferimento ai rischi connessi alla fideiussione prestata.

Nel riscontro trasmesso, il Comune ha ricostruito il quadro storico della Farmacia Comunale, richiamandone la funzione di presidio sanitario del territorio e l'evoluzione gestionale fino alla trasformazione nel 2021 da società pubblica a società *in house providing*. Nella memoria si chiarisce, inoltre, che la Società è stata costituita in data 12 ottobre 2006 mediante conferimento dell'azienda relativa all'esercizio di farmacia comunale assegnata al Comune di Montano Lucino da Regione Lombardia nel 1977.

Nella memoria trasmessa si legge che *"in data 22 ottobre 2007 il Comune di Montano Lucino ha ceduto alla società, a titolo gratuito e in diritto di superficie, l'area di Via Varesina sulla quale è stato edificato l'immobile che è l'attuale sede dell'attività, comprensivo di area destinata ad ambulatori comunali oltre a locali deposito e archivio."* (Allegato 1 – Piano industriale)

In adunanza sono stati chiesti chiarimenti circa la proprietà dell'immobile in cui ha sede la Farmacia. E' stato chiarito che l'immobile è di proprietà dell'azienda *in house*, mentre il terreno è di proprietà del Comune che ha ceduto il diritto di superficie.

La Farmacia ha contratto due mutui, il primo nel 2009 e il secondo nel 2023 per realizzare interventi edilizi, dapprima per la realizzazione dell'immobile con diritto di superficie su un terreno comunale e poi per la manutenzione e riqualificazione dello stesso immobile.

1. Il primo mutuo ventennale contratto nel 2009 dalla Farmacia per 900.000 euro, con garanzia fideiussoria del Comune dell'importo di 1.530.000 euro, è servito a edificare l'immobile in Via Varesina, dove la Farmacia ha sede a partire dal 9 maggio 2011, mentre la sua prima sede era in Via 1° Maggio. Inoltre, dal riscontro dell'Ente si apprende che il mutuo è servito *“per costruzione/ristrutturazione dell'immobile da adibire a biblioteca, farmacia e ambulatori”*.
2. Il secondo mutuo decennale acceso nel 2023 per 500.000 euro, finalizzato ad un intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile della Farmacia il cui costo stimato era di 850.000 euro, non è supportato da garanzie comunali, bensì da fondi propri della Farmacia per 350.000 euro.

Nel suo riscontro il Comune dichiara di non prevedere rischi per gli equilibri di bilancio dell'Ente, senza fornire documenti a supporto di tale affermazione. Anche nella memoria trasmessa si riferisce che *“La Farmacia non è mai stata inadempiente al pagamento delle rate del mutuo 2009, garantito dal Comune, e nemmeno su quello del 2023, per il quale nessun impegno finanziario sussiste per l'Ente, in quanto sottoscritto dalla Società senza rilascio di garanzia da parte del Comune.”*

Per quanto riguarda il piano economico-finanziario a supporto dell'investimento originario del 2009, a detta del Comune non risulta essere stato redatto – a suo tempo – un piano economico-finanziario.

Nella memoria trasmessa il Comune riferisce che l'importo della fideiussione sul primo mutuo (la cui scadenza è prevista nel 2029), inizialmente pari a 1.530.000 euro, si è ridotta seguendo il valore che decresce nel tempo delle rate di ammortamento del mutuo. Tale importo si è ridotto ed è pari a 247.515 euro nel 2024 e pari a 191.612 euro nel 2025.

Per quanto riguarda per la fideiussione concessa dal Comune: i principi contabili applicati (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) al paragrafo 3.21 stabiliscono che *“al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione”*; tuttavia a commento dell'esempio fornito si legge che *“Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel bilancio di previsione finanziario, tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti” delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi).... In caso di*

escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.”

Dai consuntivi esaminati non risultano importi accantonati per la fideiussione. Sebbene l'interpretazione letterale del principio contabile non renda obbligatoria tale misura – purché la Farmacia provveda al puntuale rimborso dei mutui – il Comune ha comunque deciso di allinearsi a un principio di massima cautela. Durante l'adunanza, il Segretario comunale ha infatti confermato l'intenzione dell'Ente di procedere con l'accantonamento dell'importo a garanzia già nell'esercizio in corso.

Sebbene la Farmacia finora abbia puntualmente versato le rate sui due mutui, il debito assunto risulta rilevante e pone un problema di sostenibilità a fronte dei risultati di esercizio della stessa. Infatti, dal 2023 la Farmacia si trova a dover sostenere un onere di indebitamento dato dal cumulo delle rate dei due mutui che si sovrappongono fino al 2029, quando termina l'ammortamento del primo dei due mutui.

Sotto il profilo economico-finanziario, l'operazione di riqualificazione risulta di entità particolarmente rilevante rispetto alle dimensioni e alla redditività storica della società. L'indebitamento complessivo, pari a € 900.000,00 per il mutuo del 2009 assistito da garanzia comunale, cui si aggiungono € 850.000,00 per il successivo intervento di ampliamento.

A fronte di tale incremento nell'esposizione debitoria della Farmacia, i risultati di esercizio negli anni evidenziano una forte contrazione:

Tabella 10 – Risultato d'esercizio negli ultimi cinque anni

	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato Operativo	45.571,00	43.053,00	111.774,00	71.903,00	52.195,00
Risultato d'esercizio	11.333,00	13.974,00	73.397,00	44.776,00	30.178,00
Dividendo per il Comune	10.000,00	13.000,00	69.000,00	42.000,00	0,00

Fonte: Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 5 febbraio 2026 (prot. Cdc. n. 1568), sito istituzionale Ministero Economie Finanze - Portale Tesoro e bilanci della Farmacia Comunale (anni vari).

Per una realtà di piccole dimensioni, l'investimento appare pertanto caratterizzato da un'elevata esposizione finanziaria e fondato su presupposti di sostenibilità non adeguatamente dimostrati da un piano di investimento basato sulle prospettive economiche e della concorrenza del settore.

Nella memoria si mette in relazione la riduzione del risultato, in particolare negli anni 2023 e 2024, ai lavori di ristrutturazione ed ampliamenti in quanto la Farmacia ha dovuto limitare l'orario e i giorni di attività (Allegato alla memoria – Punto 3 – Rapporti del Comune con Farmacia Comunale).

Resta totalmente assente nella risposta dell'Ente qualsiasi analisi del contesto demografico e del fabbisogno sanitario locale (numero di abitanti, bacino d'utenza, tasso di invecchiamento della popolazione, distanza e concorrenza di altre farmacie), elementi indispensabili per valutare la proporzionalità dell'ampliamento, la reale domanda di servizi sanitari aggiuntivi e la sostenibilità di un polo ambulatoriale ampliato in un Comune di n. 5.472 abitanti.

In Adunanza il revisore contabile della Farmacia comunale di Montano Lucino S.r.l. ha spiegato che l'organico della società, composto a regime da 5 unità di personale di cui 4 farmacisti e 1 magazziniere, ha visto l'assenza per maternità di due unità del personale sanitario, il cui rientro a pieno regime è avvenuto a marzo 2026. Per garantire la continuità del servizio, l'Ente ha attinto a professionisti con partita IVA, con un incremento dei costi per servizi quantificabile in circa 60.000 euro in più nel 2025 rispetto all'esercizio 2024. Nonostante questo aggravio economico, la Farmacia ha chiuso l'esercizio con un utile di 3.000 euro al 31/12/2025. Nella stessa data, i ricavi si sono attestati a 1.656.000,00 euro, tornando su livelli ritenuti soddisfacenti.

Inoltre, in un'ottica di rilancio e sviluppo, il revisore ha riferito dell'intenzione di condurre un'indagine di mercato per comprendere i bisogni specifici della cittadinanza e diversificare i servizi offerti, oltre a interlocuzioni in corso con l'Ordine dei Medici per la presentazione di nuove proposte relative alla gestione degli ambulatori.

Al riguardo, la Sezione solleva qualche perplessità circa l'approccio scelto, rilevando come le potenzialità del mercato avrebbero dovuto essere esplorate prima di intraprendere un piano di investimenti di questa dimensione.

Nel verbale della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31/03/2025, il Sindaco richiama un'ampia serie di interventi e di erogazioni effettuate dalla Farmacia Comunale a favore del territorio (realizzazione e allestimento della biblioteca, acquisto di defibrillatori, casetta dell'acqua, contributi per mezzi di trasporto dei volontari, manutenzione del verde, erogazioni a favore di parrocchie, associazioni e iniziative comunali), qualificandoli come benefici economico-sociali rilevanti per la collettività. Nel verbale si riferisce quanto detto dal Sindaco in proposito, ovvero che *“la farmacia fa anche cose più piccole: ha regalato i defibrillatori, circa 15.000 €, ha comprato la casetta dell'acqua, circa altri 20.000 €, ha dato in extremis altri 30.000 € per l'acquisto del mezzo dei volontari, si occupa della manutenzione del verde della via Lovesana e della rotatoria dell'Ospedale S. Anna. Non si possono sottovalutare tutte le erogazioni volontarie che la farmacia fa sul territorio, alle parrocchie, alle associazioni, al giornalino*

comunale, il pagamento della festa anziani quando non si riesce a coprire le spese con gli sponsor. Se tutte queste spese, che avvengono annualmente, venissero sommate all'utile si comincerebbe ad avere una cifra ben più rilevante."

Mentre alcune attività sono esplicitamente contemplate nello Statuto della società (Allegato A all'atto notarile N. 62.448/30.562 del 25 giugno 2021), quali la gestione del verde pubblico o della casetta dell'acqua, non vi è alcuna previsione per quanto riguarda la possibilità di effettuare erogazioni liberali o contributi a favore di soggetti terzi.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, la Farmacia è costituita quale società a responsabilità limitata in house, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e per la gestione di interessi generali del Comune di Montano Lucino. Tale qualificazione comporta che l'attività sociale debba essere svolta in modo strettamente strumentale rispetto ai fini pubblici affidati dagli enti soci.

L'art. 3 dello Statuto "Oggetto della società in house providing" delimita puntualmente le attività esercitabili, individuandole nella gestione di servizi di pubblica utilità (tra cui le farmacie comunali e attività connesse) nonché in attività comunque connesse, complementari o affini a quelle elencate. Dalla disposizione non risulta contemplata alcuna facoltà di effettuare elargizioni, contributi o liberalità a favore di soggetti terzi, né tali attività possono agevolmente ricondursi alle nozioni di strumentalità o complementarità rispetto all'oggetto sociale.

Dall'atto emerge, inoltre, che la società opera secondo il modello dell'in-house, come ribadito dall'art. 12-bis (controllo analogo), il quale sottolinea che l'attività della società è svolta quale strumento organizzativo degli enti pubblici soci e che almeno l'80% del fatturato deve derivare da compiti affidati dagli stessi. La disciplina del controllo analogo rafforza il principio secondo cui l'impiego delle risorse societarie deve essere funzionale, motivato e coerente con le linee di indirizzo stabilite dagli enti pubblici soci, restando escluso l'utilizzo delle medesime per finalità estranee o meramente solidaristiche.

Si rileva altresì che, nell'ambito delle disposizioni statutarie relative:

- ai poteri dell'organo amministrativo (artt. 11.1 e 11.6),
- alla gestione delle risorse finanziarie (artt. 7 e 8),
- nonché alla disciplina degli utili (art. 13),

non risulta alcuna disposizione che consenta in modo esplicito di effettuare erogazioni gratuite o liberalità, né clausole generali che autorizzino spese non collegate in modo diretto alle attività istituzionali della società.

Alla luce di quanto sopra, non risulta chiara quale sia la fonte che legittimi la Farmacia ad effettuare erogazioni liberali, che, in assenza di una specifica previsione statutaria e di un chiaro collegamento con l'oggetto sociale e le finalità istituzionali degli enti soci, non appaiono compatibili con la natura di società in house, né con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

La Sezione non può non rilevare una sovrapposizione di funzioni in carico alla Farmacia non chiaramente disciplinata tra finalità economiche, sociale-assistenziali e di supporto alle politiche comunali, che rende opaca la valutazione della coerenza tra l'oggetto sociale, l'utilizzo delle risorse e le scelte di investimento.

Eventuali elargizioni a favore di terzi esporrebbero la società a profili di irregolarità gestionale, con possibili riflessi in termini di responsabilità, qualora non risultino puntualmente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e formalmente autorizzate nell'ambito del controllo analogo esercitato dall'ente socio.

In adunanza i rappresentanti dell'Ente hanno riferito che la scelta della Farmacia di effettuare erogazioni liberali è condivisa dal Comune e che vige un accordo implicito di contenerle entro il limite dei 10mila euro annui.

La Sezione formula sul punto un preciso monito in merito alle erogazioni liberali: in conformità alle previsioni statutarie, tali risorse devono essere tassativamente destinate alle sole attività sociali di assistenza. In particolare, risultano censurabili alcune forme di finanziamento come quelle riportate nel verbale di delibera n. 2 del 31.5.2025 ovvero *“erogazioni volontarie che la farmacia fa sul territorio, alle parrocchie, alle associazionie, al giornalino comunale, il pagamento della festa anziani quando non si riesce a coprire le spese con gli sponsor”*.

Essendo la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l. una società in house i rapporti economico-patrimoniali tra il Comune e l'azienda sono regolate dal Contratto di servizio, in vigore a partire dal 2022 e la cui durata è decennale. L'art.12 del Contratto di servizio definisce che le spese di manutenzione straordinaria, sono a carico del proprietario dell'immobile (in questo caso la Farmacia). In linea con tale prescrizione, taluni interventi di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento dell'immobile sono stati sostenuti finanziariamente dalla Farmacia, proprietaria dell'immobile. In particolare, risultano a carico della società interventi riferiti alla biblioteca comunale (per un importo di circa €

257.000), nonché ulteriori opere di ampliamento e riorganizzazione degli spazi, comprensive della realizzazione del nuovo magazzino comunale di circa 100 mq. A fronte di tali interventi, il Comune utilizza i suddetti immobili corrispondendo alla società canoni annui pari a € 10.000 per la biblioteca e complessivi € 15.000 per l'utilizzo dell'archivio comunale e del nuovo magazzino, per un totale di € 25.000 annui, mentre la società riversa al Comune un importo pari a € 12.000 annui quale canone unico per la conduzione della farmacia.

Per quanto concerne i servizi svolti dalla Farmacia per i quali il Comune versa un canone annuo, biblioteca, archivio comunale e magazzino, occorre fare appello a quanto si legge nel verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31/03/2025, dove si legge: *“E' stata data risposta ad una esigenza, richiesta dal Comune, di creare un nuovo deposito-magazzino nella progettualità che l'amministrazione cerca di portare avanti, razionalizzando gli spazi e dando nuova vita anche a dei contesti del paese come, per esempio, Villa Carabba dove attualmente risiede il magazzino comunale. L'amministrazione comunale vuole immaginare diversamente l'utilizzo della Villa Carabba e per poterlo fare è necessario creare spazi ulteriori come appunto il nuovo magazzino. Ci sono quindi cento nuovi metri quadrati di magazzino per la realizzazione dei quali ci sono state delle spese che non ha sostenuto il Comune ma la Farmacia. Nel suo intervento il Sindaco fa un salto indietro nel tempo e ricorda che l'immobile della biblioteca è costato alla farmacia comunale circa 257.000 € ed il Comune non ha speso nulla se non un canone di 10.000 € di utilizzo, meno di 1.000 € al mese che il Comune dà alla farmacia; inoltre la biblioteca è stata completamente allestita dalla farmacia comunale”. Ancora “Il Comune paga alla farmacia 10.000 € per la biblioteca e la farmacia stessa ne restituisce 12.000 €, come canone unico di assegnazione della farmacia; il Comune paga 15.000 € all'anno per tutto l'archivio comunale e per il nuovo magazzino” ed infine “l'ampliamento della farmacia è costato 850.000 €, con settanta metri quadrati al piano terra, novanta metri quadrati nel piano interrato e trenta metri quadrati di portico. L'intervento tuttavia ha previsto ulteriori duecentonovanta metri quadrati di intervento di ristrutturazione, poiché si è dovuto spostare un po' tutto, è stato riallocato il magazzino, il laboratorio galenico”.*

La presenza di spazi non direttamente riconducibili all'attività tipica di farmacia quali la presenza di un magazzino comunale e non un locale funzionale all'attività farmaceutica appare problematico alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sentenza n 2913/2022, pubblicata il 19 aprile 2022), che ha ammesso la legittimità dell'apertura di spazi non contigui alla farmacia esclusivamente per l'espletamento di attività extra rispetto alla vendita dei farmaci (vendita di parafarmaci, prenotazioni CUP, servizi rientranti nella

“Farmacia dei Servizi”), entro limiti ben definiti e nel rispetto della normativa di settore. In tale quadro, la presenza di una biblioteca comunale e di un magazzino – peraltro che non sembrerebbero riconducibili a finalità sanitarie – appaiono difficilmente conciliabili con le richiamate condizioni di legittimità.

In adunanza, i rappresentanti dell’Ente hanno chiarito che la biblioteca è ubicata in un immobile distinto rispetto alla Farmacia comunale. Al contrario, il magazzino comunale – pur non essendo direttamente funzionale all’attività farmaceutica – è situato nello stesso stabile della Farmacia, senza tuttavia che sia stato precisato se l'immobile disponga di un accesso indipendente.

Al riguardo, la Sezione richiama l’Ente al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia, sia con riferimento alla corretta gestione del personale incaricato della cura del magazzino comunale, sia in merito all'utilizzo dei locali. In particolare, si rammenta che le porzioni immobiliari non direttamente collegate all'attività della farmacia mantengano una netta separazione fisica e funzionale, evitando confusione logistica tra il Comune e farmacia, l’addebito di costi impropri e l’indebito utilizzo di personale.

Oltre al saldo annuale dei canoni, pari a 13.000 euro che il Comune versa in più di quanto riceve dalla Farmacia, la Farmacia distribuisce al Comune un dividendo pari agli utili non reinvestiti nella Farmacia. Come si vede dai dati in Tabella 10, l’utile si è contratto nel tempo e questo determina una riduzione anche del dividendo che la Farmacia restituisce al Comune. In particolare per il 2023 i conti tra Farmacia e Comune sono in pari tra canone e dividendo.

Nel complesso, gli elementi illustrati delineano un quadro nel quale non risultano adeguatamente dimostrate la proporzionalità dell’investimento rispetto alle dimensioni e alla capacità economica della società, né la sostenibilità complessiva dell’operazione in relazione agli equilibri economico-finanziari della società e ai potenziali riflessi sul bilancio comunale, considerata la natura interamente pubblica della partecipazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, all’esito dell’esame delle relazioni dell’Organo di revisione, redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli esercizi, 2022, 2023 e 2024

ACCERTA

- l’errata determinazione della cassa vincolata dal 2022 al 2024;

- l'errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione del PNRR;
- in riferimento alla Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino S.r.l non risultano adeguatamente dimostrate la proporzionalità e sostenibilità degli investimenti, né la coerenza con le finalità della società *in house* delle elargizioni liberali e delle attività collaterali di locazione nei confronti del Comune.

INVITA

- a determinare la cassa vincolata in linea con le norme;
- a ripristinare la contabilità corretta per i contributi a rendicontazione del PNRR;
- ad esercitare il controllo analogo sulla Farmacia comunale dei Servizi s.r.l. e in particolare sul piano finanziario della società *in house* per evitare iniziative che esulino dall'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all'Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2026.

il Magistrato Relatore
Vittoria Cerasi

il Presidente
Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il
27 maggio 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)